



Al Ministro dell'università e della ricerca

Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2020-2024

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 2:

- comma 138, che ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale “*svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’(istruzione), dell’università e della ricerca*”;
- comma 139, il quale prevede che “*i risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle Università e agli Enti di ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 12 con riferimento ai commi di seguito riportati:

Articolo 3

- comma 1, lett. a), il quale prevede che l’Agenzia “*a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni*”;
- comma 1, lett. i-bis), introdotto dall’ art. 1, comma 339, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che l’Agenzia “*svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto ad individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo*”.



Al Ministro dell'università e della ricerca

- comma 2, lett. b) e c), il quale prevede, che “costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari” e “l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati”;
- comma 3, il quale prevede che “nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale”;
- comma 4, il quale prevede che “le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitarie dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca”;

Articolo 4

- comma 1: “I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi”.

Articolo 5

- comma 1: “L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali”;
- comma 2: “Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati”.

Articolo 12

- comma 7: “L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione”.



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, e in particolare gli allegati C ed E relativi alla valutazione della qualità delle sedi e alla loro valutazione periodica, con riferimento anche alla “qualità della ricerca e terza missione/impatto sociale”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare, gli articoli 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale all'art. 5, comma 1, prevede che “*La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)*”;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'art. 60, comma 1, è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “*... di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)*”;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022 sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317, del 09/12/2022);

RAVVISATA la necessità – al fine di consentire una definizione delle politiche di programmazione e finanziamento il più possibile coerente con l'evoluzione della qualità della ricerca delle Istituzioni – di promuovere un intervento normativo per articolare una cadenza della VQR più breve di quella attualmente prevista;

RITENUTO, nelle more di tale adeguamento normativo, al fine di disporre di un quadro aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate da utilizzare anche ai fini della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di ricerca, di dare avvio tempestivamente alla VQR per il periodo 2020-2024 e conseguentemente definire le linee guida;

DECRETA



Al Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 1

Soggetti interessati e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione della qualità della ricerca, ivi comprese le attività di valorizzazione delle conoscenze (cosiddetta terza missione/impatto sociale) e le infrastrutture di ricerca (come definite nel Bando ANVUR), per il periodo 2020-2024 con riferimento alle seguenti istituzioni (di seguito indicate con il termine di “Istituzioni”) e alle loro articolazioni interne (Dipartimenti o strutture assimilabili per le università; strutture assimilabili ai Dipartimenti universitari operanti negli enti di ricerca non universitari):
 - a) Università statali;
 - b) Università non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche;
 - c) Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (di seguito indicati “Enti di ricerca”);
 - d) Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati come “Istituzioni diverse”), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative.

2. Nel presente decreto si intendono:
 - a) per VQR, il processo di valutazione di cui al comma 1;
 - b) per “Area”, ciascuna delle 17 aree scientifiche elencate nell'Allegato 1;
 - c) per “bando”, il bando ANVUR di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Sono oggetto della valutazione:
 - a) i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di pubblicazioni scientifiche specificate nel bando, di cui è autore il personale delle Istituzioni che svolge attività di ricerca (d’ora in avanti “ricercatori”);
 - b) le attività di valorizzazione delle conoscenze, intesa come il processo con cui si crea valore economico e/o sociale a partire dalle conoscenze, collegando aree e settori diversi e trasformando i dati, le competenze tecniche e i risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche sostenibili basate sulla conoscenza e che portano vantaggi alla società. Tali attività sono riferite a casi di studio proposti dalle Istituzioni;
 - c) l’entità dei progetti internazionali di natura competitiva;
 - d) per gli Enti di ricerca, le infrastrutture di ricerca che abbiano i seguenti elementi identificativi:
 - strutture, anche distribuite, localizzate sul territorio europeo;
 - risorse e servizi ad esse collegati;
 - apertura delle infrastrutture all’utilizzo da parte della comunità scientifica e ad utenti provenienti od associati alle imprese, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale, per la conduzione di ricerche di alta qualità nei rispettivi campi;
 - priorità di accesso da parte degli utenti determinata solo dalla qualità delle proposte, sottoposte a valutazione.



Al Ministro dell'università e della ricerca

4. I prodotti della ricerca assicurano l'accesso aperto nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Nel bando, sono specificati i requisiti per il conferimento e l'archiviazione che devono essere posseduti da prodotti conferiti per le valutazioni, anche prevedendo accordi specifici con gli editori.

Articolo 2

Avvio e risultati del processo di valutazione dei prodotti della ricerca e delle attività di valorizzazione delle conoscenze

1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'adozione di apposito bando dell'ANVUR entro il 31 ottobre 2023 e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 marzo 2026. Il bando stabilisce, tra l'altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione.
2. I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, in sei profili di qualità:
 - a) dei prodotti realizzati dai ricercatori in servizio nell'Istituzione nel periodo 2020-2024, compresi quelli di cui alla lettera b);
 - b) dei prodotti realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori che, durante tale periodo, sono stati assunti dall'Istituzione o hanno conseguito una progressione di carriera;
 - c) prodotti di ricerca di cui alle lettere a) e b) riferiti all'Istituzione in cui i ricercatori hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023. I prodotti di ricerca possono essere integrati esclusivamente ai fini della valutazione della presente lettera con i prodotti di ricerca realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori afferenti a istituzioni accademiche estere, di livello corrispondente ai professori e ricercatori delle università italiane ai sensi del D.M. n. 456 del 10 maggio 2023, che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023, o da ricercatori in servizio presso altri Enti italiani o esteri che svolgono attività di ricerca non partecipanti alla VQR, presso la Pubblica Amministrazione o presso imprese che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo;
 - d) delle attività di valorizzazione delle conoscenze, come rappresentate dai casi di studio proposti dalle Istituzioni;
 - e) della entità, in termini di partecipazione e di successo ai progetti competitivi internazionali, tenuto conto della dimensione finanziaria, come specificato nel bando;
 - f) delle infrastrutture di ricerca, sottoposte a valutazione su base volontaria in via sperimentale dagli Enti di ricerca e dalle Istituzioni diverse.
3. I profili di qualità di cui al comma 2 sono determinati per ciascuna Istituzione, ove possibile, per struttura dipartimentale o assimilabile e per ciascuna Area al suo interno, e per l'intero sistema nazionale, complessivamente e per ciascuna Area.
4. I profili di cui al comma 2, lett. a), b), c), risultano dalla distribuzione della frequenza dei prodotti nelle cinque categorie di cui all'art. 5, comma 3, espressa come rapporto tra il numero di prodotti in ciascuna categoria ed il totale dei prodotti presentati.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 3

Organizzazione generale

1. La valutazione avviene tenendo conto delle Aree di valutazione elencate nell'Allegato 1.
2. L'ANVUR si avvale, per ciascuna Area da valutare, di un Gruppo di Esperti Valutatori (d'ora in avanti GEV), composto da studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione, scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione.
3. I componenti e i coordinatori dei GEV, in numero commisurato ad assicurare un'adeguata valutazione dei prodotti assegnati a ciascun componente, sono nominati dall'ANVUR tra quanti abbiano risposto ad apposito avviso pubblico dell'Agenzia, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) I GEV sono suddivisi in panel formati da ricercatori di Istituzioni italiane e estere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per fare parte di un collegio di dottorato di cui al D.M. 226/2021. Per i ricercatori di istituzioni estere, si verificherà il possesso di almeno un valore soglia relativo alla I fascia o almeno due valori soglia relativi alla II fascia oppure l'essere risultato vincitore di un bando competitivo della Commissione europea;
 - b) i componenti dei GEV fino a un massimo del 25% sono scelti dall'ANVUR tra coloro che sono in possesso almeno dei requisiti per l'accesso alla funzione di commissario per l'abilitazione scientifica nazionale; i restanti sono estratti a sorte tra coloro che possiedono i requisiti minimi di cui alla lettera a), assicurando un'adeguata rappresentanza di genere e disciplinare e avendo cura di evitare eccessive concentrazioni di esperti provenienti da una medesima istituzione. Qualora si dovessero verificare carenze di specifica rappresentanza di genere e/o disciplinare, l'ANVUR potrà provvedere in via eccezionale e comunque non oltre un ulteriore 5% a integrare la composizione dei GEV, nominando comunque persone che siano in possesso dei requisiti richiesti alla lettera a) del presente articolo;
 - c) nel caso in cui l'elenco dei valutatori in possesso dei requisiti richiesti non consenta la formazione del GEV anche in relazione a quanto previsto al successivo comma 5, l'ANVUR può ricorrere a ricercatori che non si sono candidati all'avviso pubblico, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere sopraindicate.
4. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze e delle infrastrutture, si provvederà alla costituzione di due distinti GEV interdisciplinari.
5. Il GEV valorizzazione delle conoscenze è formato per metà da ricercatori nominati dall'ANVUR compresi negli elenchi di cui al comma 3 con esperienza di almeno 3 anni in attività di trasferimento tecnologico o di valorizzazione della conoscenza. Per la restante metà il GEV sarà composto da esperti non appartenenti alle 17 Aree di valutazione elencate nell'Allegato 1, nominati dall'ANVUR tra coloro che hanno risposto ad un apposito avviso pubblico dell'ANVUR e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti maturati in almeno tre anni di esperienza:



Al Ministro dell'università e della ricerca

- dirigenti di amministrazioni pubbliche o private, esperti negli ambiti della valorizzazione delle conoscenze;
 - esperti nazionali e internazionali, impegnati nella diffusione dell'approccio *open science* rispetto ai dati ed ai risultati della ricerca;
 - esperti di Autorità indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dell'impatto delle attività di valorizzazione delle conoscenze;
 - responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni e Istituzioni di ricerca e/o di *open innovation programmes*;
 - presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati a Istituzioni di ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - presidenti/amministratori delegati/soci di società di gestione del risparmio o di società/fondi di investimento, con documentate attività di collaborazione con Istituzioni di ricerca;
 - presidenti o direttori di fondazioni che operano nell'ambito della valorizzazione delle conoscenze;
 - presidenti o direttori di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, "*science centres*"...) che operano nell'ambito della valorizzazione delle conoscenze;
 - presidenti o direttori di associazioni/enti che operano nell'ambito della valorizzazione delle conoscenze.
6. Il GEV infrastrutture è formato da ricercatori e tecnologi nominati dall'ANVUR compresi negli elenchi di cui al comma 3 ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti maturati in almeno 3 anni di esperienza in:
- direzione generale di infrastruttura di ricerca internazionale o nazionale con scopo internazionale (ambito infrastrutture ESFRI o globali);
 - organi di governo (council/steering committee/general assembly), gestione (executive board) delle infrastrutture di ricerca in ambito ESFRI, ERIC o Euroforum;
 - attività presso o per istituzioni internazionali di programmazione strategica e di valutazione ex-ante e in-itinere di infrastrutture di ricerca in ambito ESFRI, ERIC o Euroforum, sia sul piano scientifico che dell'implementazione e sostenibilità delle infrastrutture;
 - coordinamento/direzione scientifica di infrastrutture di ricerca di rilevanza internazionale, europea o nazionale con scopo internazionale.
7. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, l'ANVUR può provvedere, nel contesto operativo dei singoli GEV, alla costituzione di sottocommissioni con specifiche competenze disciplinari, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), primo periodo. L'ANVUR può altresì provvedere a integrare il GEV qualora siano assenti al suo interno specifiche competenze disciplinari.
8. Ogni GEV, in relazione alla numerosità di componenti e di prodotti da valutare, sarà supportato nella propria attività da un numero massimo di due figure con funzioni gestionali e tecniche per l'intera durata dell'esercizio di valutazione. La selezione delle suddette figure è demandata, all'esito di specifico avviso pubblico, all'ANVUR, che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Al Ministro dell'università e della ricerca

9. La partecipazione ai GEV può essere valutata dagli Atenei nell'ambito delle attività di ricerca e gestionali di cui all'art. 6, comma 14, della L. 240/2010.
10. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono coperti ai sensi di quanto previsto all'articolo 8.

Articolo 4

Adempimenti delle Istituzioni

1. Ai fini del censimento dei ricercatori delle Istituzioni da valutare saranno utilizzate le informazioni contenute nelle banche dati del MUR, che saranno messe a disposizione dell'ANVUR per acquisire i nomi dei ricercatori in servizio nel periodo di riferimento della VQR o parte di esso, con l'indicazione delle Aree e delle strutture di afferenza e i nomi dei dottorandi che hanno conseguito il titolo nel periodo 2017-2023, con l'indicazione delle relative sedi.
2. Le Istituzioni, con riferimento alle strutture sottoposte a valutazione, sceglieranno un numero di prodotti di ricerca da valutare pari a una media di 2,5 per ricercatore (eventualmente arrotondata all'intero inferiore), che conferisce almeno un prodotto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, afferente alla struttura da valutare, prevedendo che:
 - a) per ogni ricercatore può essere presentato un numero massimo di prodotti pari a 4 e un numero minimo pari a 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - b) nel caso di più di cinque coautori, il numero di Istituzioni che possono presentare lo stesso prodotto è ordinariamente limitato a un massimo di 5, salvo quanto previsto nel bando ANVUR in base alle caratteristiche di pubblicazione dell'Area o di specifici ambiti disciplinari della stessa.
 - c) il numero massimo di Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione che possono presentare lo stesso prodotto è definito dal bando dell'ANVUR.
3. In relazione al numero di prodotti della ricerca di cui al comma 2, è data facoltà, per ogni ricercatore, di presentare, al posto di 2 prodotti distinti, una singola monografia o prodotto ad essa assimilato, secondo la definizione che sarà indicata nel bando dell'ANVUR.
4. I prodotti dei ricercatori che hanno prestato servizio presso un'Istituzione diversa da quella di appartenenza nel periodo di riferimento della VQR (o parte di esso) ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, saranno attribuiti all'Istituzione in cui, nel periodo 2020-2024, hanno svolto la maggior parte del servizio.
5. Nel caso di fruizione di congedi per genitorialità, ovvero per comprovati motivi di salute o grave disabilità, che abbiano impedito o limitato la produzione scientifica per almeno 2 anni del quinquennio 2020/2024, il ricercatore stesso potrà essere esonerato dal conferimento di prodotti. In tal caso è facoltà del Dipartimento conferire prodotti di altri ricercatori nei limiti di cui all'art.



Al Ministro dell'università e della ricerca

4, comma 2, lettera a) oppure avvalersi di tale esonero riducendo in tal modo il numero di prodotti da conferire di cui al comma 2.

6. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze, ciascuna Istituzione presenterà un numero di *casi di studio* proporzionale al numero dei ricercatori afferenti secondo quanto previsto dal Bando, riferiti ad attività afferenti a diversi campi d'azione ed entro il numero massimo complessivo di 1.000 casi di studio complessivamente valutati per Università ed Enti di ricerca.
7. I casi di studio di cui al comma 6 sono riferibili ad un ampio spettro di campi d'azione, nei quali le Istituzioni hanno effettuato (o stanno effettuando) interventi, il cui impatto sia verificabile durante il periodo di riferimento della VQR, con particolare attenzione alla loro dimensione sociale, alla valorizzazione della conoscenza, e soprattutto al trasferimento tecnologico. L'ANVUR provvederà a definire i campi di azione nel bando.
8. La valutazione dei casi di studio sarà effettuata dal GEV di cui all'art. 3, comma 4, secondo quanto indicato dall'art. 6.
9. Gli EPR, in aggiunta ai un caso di studio, potranno presentare infrastrutture di ricerca, secondo le modalità definite nel bando ANVUR. La valutazione delle infrastrutture di ricerca sarà effettuata dal GEV di cui all'art. 3, comma 4, secondo quanto indicato dall'art. 7.

Articolo 5

Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione dei prodotti della ricerca

1. I GEV valutano la qualità di ciascun prodotto della ricerca selezionato dalle Istituzioni. Ai fini del giudizio di qualità, i GEV adottano la metodologia della revisione tra pari informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Area, da indici citazionali internazionali, tenendo anche conto del numero di autocitazioni. Tali indici non possono comunque sostituirsi a un'accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca, né tantomeno tradursi nell'automatica assegnazione del prodotto a una delle categorie di cui al comma 3.
2. Per i prodotti per i quali sia necessario il ricorso a specifiche competenze non rappresentate nel GEV nei termini indicati nel bando ANVUR, il GEV può fare ricorso ad esperti valutatori esterni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), pur mantenendo la responsabilità della valutazione.
3. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del prodotto tenendo conto della sua originalità, della metodologia e dell'impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, in base a standard internazionali della ricerca, come definito nel bando dell'ANVUR. Per ogni prodotto dovrà essere definita l'appartenenza a una delle seguenti categorie:



Al Ministro dell'università e della ricerca

- a) prodotto eccezionale in termini di originalità, metodologia e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società;
 - b) prodotto eccellente in termini di originalità, metodologia e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come eccezionale;
 - c) prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente;
 - d) prodotto rispondente agli standard nazionali in termini di originalità e metodologia;
 - e) prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile.
4. Ai GEV è affidato altresì il compito di redigere il rapporto finale di Area. Esso dovrà illustrare:
- a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori seguita;
 - b) la valutazione dell'Area, basata sui risultati della valutazione delle pubblicazioni, e l'analisi complessiva dei punti di forza e di debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà dei prodotti valutati, anche rispetto all'evoluzione temporale, laddove possibile.

Articolo 6

Adempimenti del Gruppo di Esperti della Valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze

1. Il GEV interdisciplinare di cui all'art. 3, comma 4, valuta la qualità di ciascun caso di studio presentato dalle Istituzioni; il caso di studio dovrà essere presentato in una scheda secondo modalità definite dall'ANVUR.
2. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del caso di studio che tenga conto del valore sociale, economico e culturale a partire dalle conoscenze e collegando aree e settori diversi, dell'impatto da esso esercitato, della rilevanza rispetto al contesto di riferimento, del valore aggiunto per i beneficiari, del contributo scientifico della struttura proponente, secondo quanto definito nel bando ANVUR. Ogni caso di studio sarà classificato nelle stesse categorie di cui all'art. 5, comma 3.
3. Al GEV di cui al comma 1 è affidato il compito di redigere altresì il rapporto finale. Esso dovrà illustrare:
 - a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori seguita;
 - b) la valutazione del contributo delle attività di valorizzazione delle conoscenze, a livello locale, nazionale e internazionale.

Articolo 7

Adempimenti del Gruppo di Esperti della Valutazione delle infrastrutture di ricerca

1. Il GEV interdisciplinare di cui all'art. 3, comma 6, valuta la qualità delle infrastrutture di ricerca, presentate dagli Enti di ricerca e Istituzioni diverse, in base alle caratteristiche identificative di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) del presente decreto. Le modalità di presentazione saranno definite dall'ANVUR.



Al Ministro dell'università e della ricerca

2. Al GEV di cui al comma 1 è affidato il compito di redigere altresì il rapporto finale. Esso dovrà illustrare:
 - a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori seguita;
 - b) la valutazione del contributo delle infrastrutture di ricerca reso a livello locale, nazionale e internazionale, alla comunità scientifica e a utenti provenienti o associati alle imprese per condurre le attività di ricerca in coerenza con quanto indicato dall'art. 1, comma 3, lett. d).

Articolo 8

Adempimenti dell'ANVUR

1. L'ANVUR è chiamata a elaborare i profili di qualità di cui all'art. 2, comma 2.
2. Gli indicatori citazionali di cui all'art. 5, comma 1, messi a disposizione dei GEV, fanno riferimento alla data indicata nel bando.
3. Entro due mesi dalla data di conclusione dall'esercizio di valutazione di cui all'art. 2, comma 1, tenuto conto dei rapporti finali dei GEV, l'ANVUR presenta il Rapporto finale della VQR, che comprende:
 - a) la valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca, articolata per Aree e fondata sull'integrazione degli elementi di analisi a disposizione;
 - b) i profili di qualità di cui all'art. 2 delle Istituzioni, dei Dipartimenti o delle strutture interne assimilate.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 76/2010, sarà cura dell'ANVUR diffondere i risultati della VQR per quanto attiene ai profili di qualità delle Aree, delle Istituzioni e delle loro strutture. I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno valutati non saranno resi pubblici. L'elenco nominativo dei revisori verrà reso pubblico entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.

Articolo 9

Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari

1. La copertura finanziaria della VQR relativa alle Università e agli Enti Pubblici di ricerca vigilati dal Ministero è posta a carico del bilancio dell'ANVUR, cui si aggiungono, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del DPR 76/2010, gli eventuali ulteriori cofinanziamenti attribuiti all'ANVUR sul FFO e sul FOE.
2. Le "Istituzioni diverse" di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del presente decreto saranno chiamate alla copertura delle spese per le attività di valutazione, sulla base di una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. La gestione della VQR è demandata all'ANVUR che, per gli aspetti informatici, terrà conto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 76/2010, dell'esigenza di assicurare l'efficienza delle procedure di presentazione dei prodotti delle Istituzioni, di garantire la sicurezza e la trasparenza delle procedure di valutazione nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti dal presente decreto.

Art. 10

Indicatori di qualità

1. L'ANVUR provvede alla elaborazione di indicatori di qualità delle strutture valutate, con riferimento singoli ai profili di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, e di indicatori complessivi di qualità sulla base della somma ponderata degli indicatori dei singoli profili. A tal fine il profilo di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), non può avere un peso inferiore al 75%.
2. Allo scopo di tener conto delle dimensioni delle strutture valutate, per i profili di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), si fa riferimento al numero complessivo effettivo dei prodotti conferiti dai soggetti considerati nel relativo profilo.
3. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 1, sono definiti i seguenti punteggi da attribuire alle categorie di giudizio della qualità dei prodotti della ricerca:

Giudizio	Punteggio
A Eccezionale	1
B Eccellente	0,8
C Standard	0,5
D Rilevanza sufficiente	0,2
E Scarsa rilevanza o non accettabile	0

I relativi indicatori sono elaborati per le strutture valutate sulla base dei punteggi medi attribuiti.

4. Gli indicatori di qualità di cui al presente articolo sono utilizzati ai fini del riparto delle risorse assegnate con finalità premiali dal Ministero agli Atenei, agli Enti di ricerca e alle Istituzioni diverse.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO 1

AREA	DESCRIZIONE
1	Scienze matematiche e informatiche
2	Scienze fisiche
3	Scienze chimiche
4	Scienze della Terra
5	Scienze biologiche
6	Scienze mediche
7	Scienze agrarie e veterinarie
8 a	Architettura
8 b	Ingegneria civile
9	Ingegneria industriale e dell'informazione
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11 a	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
11 b	Scienze psicologiche
12	Scienze giuridiche
13 a	Scienze economiche e statistiche
13 b	Scienze economico - aziendali
14	Scienze politiche e sociali